

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**Prof. Avv. Claudio De Luca**

**Avv. Antonella Tiano**

**Dott.ssa Franceschina Bufano**

\*\*\*\*\*

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, con Ordinanza n. 42/2017 pubblicata in data 12.01.2017 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione denominata “atti di notifica” del sito sul sito web delle amministrazioni resistenti” del ricorso n. R.G. 1297/2016 e degli altri atti indicati nella medesima Ordinanza recante:

### **1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II

– R.G. n. 1297/2016;

### **2.a) Il nome dei ricorrenti**

Dott.ssa Napolano Rossella, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio De Luca elettivamente domiciliato con questi presso lo studio dell’Avv. Luigi Pallone, sito in Catanzaro alla via Citriniti n.5;

### **2.b) Indicazione dell’amministrazione intimata**

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, in persona Ministro in carica;

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t.;

### **3.a) Gli estremi dei provvedimenti impugnati**

-Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dell’Ambito disciplinare AD01 (A01/A17) “Arte e immagine nella scuola Secondaria di I Grado / Disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di II Grado”, del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 106 del 23-02-2016, già pubblicato da parte dell’USR Calabria il giorno 13.07.2016 mediante avviso, nella parte in cui tale avviso non contempla il nominativo della ricorrente che ha partecipato alla prova scritta e successivamente laboratoriale conseguendo un punteggio complessivo ritenuto non sufficiente, della successiva Graduatoria di Merito emanata con nota prot. AOODRCAL 0014252 pubblicata in data 02.09.2016, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti; **per l’accertamento** del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**Prof. Avv. Claudio De Luca**

**Avv. Antonella Tiano**

**Dott.ssa Franceschina Bufano**

\*\*\*\*\*

successiva prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con D.D.G n. 106 del 23.02.2016, anche mediante la predisposizione di una prova orale riservata.

### **3.b) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso**

#### **1) Violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione**

La necessità di motivare la valutazione di una prova di concorso, a maggior ragione se negativa, deriva innanzitutto dal fatto che sovente i criteri di valutazione delle prove se pure predeterminati dalla commissione esaminatrice coincidono con espressioni affette da estrema genericità.

L'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, stabilisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". L'obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone – per ineludibile conseguenza – **di motivare il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto**. Diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe irragionevolmente omesso il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l'effetto di autolimitazione che ne deriva.

#### **2) Illogicità manifesta. Eccesso di potere. Violazione dei criteri di correzione, arbitrarietà, contraddittorietà e travisamento dei fatti.**

I Commissari valutatori omettono completamente – con ciò incorrendo in travisamento ed omessa motivazione, oltre alle violazioni di legge di cui sopra - di prendere in esame e valutare correttamente la corrispondenza tra le risposte date ai quesiti formulati e le griglie di valutazione. Altresì, si segnala la mancanza di corrispondenza quindi l'arbitrarietà e la contraddittorietà tra quanto asserito nel giudizio sintetico, rispetto al valore numerico assegnato in sede di valutazione. Difatti, oltre a non comprendere l'iter logico seguito dalla commissione per l'attribuzione del punteggio numerico, per completezza si rende doveroso specificare alcune manifeste erroneità, travisamenti ed illogicità caratterizzanti il giudizio dei commissari.

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

\*\*\*\*\*

In primo luogo, si ribadisce, che l'espressione contenuta del giudizio sintetico "assenti quelli linguistici" oltre a non consentire al candidato di comprendere chiaramente a quale criterio faccia riferimento, risulta oltremodo arbitrario e contraddittorio, oltre che illogico, se, come si prova a ritenere, faccia riferimento al criterio denominato "Correttezza dei linguaggi". Detto criterio conteneva i seguenti descrittori: "*Valutazione del livello di correttezza formale della risposta del candidato al quesito, in termini di chiarezza espositiva, pertinenza terminologica, proprietà lessicale, correttezza sintattica, grammaticale e ortografica*"; e i seguenti indicatori con annesso punteggio numerico: Completa/esaustiva 1,5 punti (punteggio massimo); Essenziale punti 1,00; Parziale punti 0,50; Assente punti 0,00. Ebbene, non vi è chi non veda, che nella Griglia di valutazione, la Prof.ssa Napolano, ha ottenuto su 3 dei 5 quesiti svolti il massimo punteggio; quindi, delle due l'una o vi è completa ed esaustiva Correttezza dei linguaggi (come valutato nella griglia) o sono "assenti (i requisiti) quelli linguistici.

La stessa arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità è rinvenibile per quanto attiene al giudizio sintetico relativo alla "pertinenza" ai quesiti svolti, ritenuta in parte completa. Tale giudizio consegue alla valutazione del primo criterio della griglia denominato "Rispondenza al quesito". Detto criterio conteneva i seguenti descrittori: "*Valutazione del livello di adesione al quesito, del livello di interpretazione e di risposta alla richiesta avanzata al candidato nell'enunciazione del quesito*"; e i seguenti indicatori con annesso punteggio numerico: Completa/esaustiva 1,5 punti (punteggio massimo); Essenziale punti 1,00; Parziale punti 0,50; Assente punti 0,00. Ebbene, non vi è chi non veda, che nella Griglia di valutazione, la Prof.ssa Napolano, ha ottenuto su 3 dei 5 quesiti svolti il massimo punteggio quindi delle due l'una o vi è completa ed esaustiva rispondenza e, quindi, pertinenza al quesito o non vi è.

Ed invece, contraddicendo se stessi e disattendendo i criteri da loro medesimi predeterminati, i commissari hanno illegittimamente concluso per un giudizio di non sufficienza della ricorrente.

Ulteriore vizio inficiante il giudizio della Commissione sull'elaborato del ricorrente è quello di aver disatteso completamente di giudicare, seppure sinteticamente, il criterio valutativo della "*Originalità nella trattazione tematiche oggetto dei quesiti*". E' in questa ultima circostanza che si concretizza il vizio di **arbitrarietà e omessa motivazione**.

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**Prof. Avv. Claudio De Luca**

**Avv. Antonella Tiano**

**Dott.ssa Franceschina Bufano**

\*\*\*\*\*

**4) Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria**

Tutti i candidati che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del gravame e ricoprenti la posizione da n.1 a n. 21 della graduatoria di merito AD01 (A01- A017) del 02.09.2016;

**5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;**

**6) L'Ordinanza N. 42/2017 dalla Sezione II del T.A.R. Calabria Sede di Catanzaro ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.**

**7.a) il testo integrale del ricorso**

## **“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA**

### **CATANZARO**

#### **RICORSO**

**Per** la Prof.ssa Napolano Rossella, nata il 09/11/1978, (CF: NPL RSL 78S49 L083M), rappresentata e difesa per procura in calce, dall'Avvocato Claudio DE LUCA (CF: DLC CLD 63M27 D086), unitamente al quale elegge domicilio in Catanzaro, alla via Citriniti n.5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pallone. Si chiede di ricevere le comunicazioni ai numeri di **fax 0984/407316 e alla Pec [avv.claudiodeluca@pec.giuffre.it](mailto:avv.claudiodeluca@pec.giuffre.it)**

**- ricorrente-**

**contro**

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**Prof. Avv. Claudio De Luca**

**Avv. Antonella Tiano**

**Dott.ssa Franceschina Bufano**

\*\*\*\*\*

il MIUR - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34, Catanzaro;

**-resistente-**

**Nonché**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34, Catanzaro;

**-resistente-**

**e, ove occorra, nei confronti di**

**Prof. Criscuolo Francesco**, Stazione di Torre Melissa n.23, Melissa (KR)

**-controinteressato -**

**per l'annullamento anche *in parte qua*, previa sospensione e concessione delle più idonee misure cautelari provvisorie**

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dell'Ambito disciplinare AD01 (A01/A17) "Arte e immagine nella scuola Secondaria di I Grado / Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II Grado", del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G n. 106 del 23-02-2016, già pubblicato da parte dell'USR Calabria il giorno 13.07.2016 mediante avviso, nella parte in cui tale avviso non contempla il nominativo della ricorrente che ha partecipato alla prova scritta e successivamente laboratoriale conseguendo un punteggio complessivo ritenuto non

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**Prof. Avv. Claudio De Luca**

**Avv. Antonella Tiano**

**Dott.ssa Franceschina Bufano**

\*\*\*\*\*

sufficiente, della successiva Graduatoria di Merito emanata con nota prot. AOODRCAL 0014252 pubblicata in data 02.09.2016, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti,

## **per l'accertamento**

- del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla successiva prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con D.D.G n. 106 del 23.02.2016, anche mediante la predisposizione di una prova orale riservata.

## **FATTO**

La ricorrente, Prof.ssa Napolano Rossella, in possesso dei requisiti di ammissione, ha partecipato, per l'Ambito Disciplinare AD01- Arte A01 Arte immagine nella scuola secondaria di primo grado – A17 Disegno e Storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di I Grado, al Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con D.D.G n. 106 del 23.02.2016.

In data 03.05.2016 sosteneva la prima prova scritta e, in data 16.06.2016, la successiva prova pratica, a seguito delle quali, in data 13.07.2016, veniva pubblicato avviso contenente i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. La ricorrente, preso atto di tale avviso, non riscontrando il proprio nominativo tra quello degli ammessi a sostenere la prova orale, in data 04/08/2016 inoltrava all'USR Calabria istanza di accesso agli atti della procedura al fine di verificare il punteggio assegnato alle singole prove. Si avvedeva, pertanto e suo malgrado, di aver riportato il massimo punteggio ovvero 10/10 alla prova laboratoriale ma di non aver raggiunto la sufficienza nella prova scritta; prendeva atto della mancata corrispondenza tra quanto indicato nella griglia di valutazione e il giudizio sintetico assegnato dalla commissione.

Alla luce di tali considerazioni, tutti i succitati atti, meglio indicati in epigrafe, sono da ritenersi palesemente illegittimi, lesivi degli interessi della ricorrente nella parte in cui non hanno consentito e non consentono alla stessa di partecipare alla successiva prova orale per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1) Violazione di legge ed eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione**

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

\*\*\*\*\*

In via preliminare, si eccepisce la violazione di legge ovvero l'eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione atteso che la necessità di motivare la valutazione di una prova di concorso, a maggior ragione se negativa, deriva innanzitutto dal fatto che sovente i criteri di valutazione delle prove, se pure predeterminati dalla commissione esaminatrice, coincidono con espressioni affette da estrema genericità.

Tale necessità è volta a coniugare l'esigenza di assicurare la speditezza del lavoro delle commissioni con il diritto dei candidati di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune delle loro prove. La predeterminazione di criteri di valutazione corretti, rigidi e puntuali, risultato di un'attività discrezionale tecnica riconosciuta alla commissione stessa, deve **rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio finale in ordine alla puntuale attinenza ed effettiva rispondenza della valutazione delle prove effettuate ai criteri stessi**. Tale necessità è dettata dal rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa, cui le commissioni concorsuali sono tenute nelle operazioni di valutazione delle prove delle selezioni pubbliche.

Il predetto orientamento è affermato sulla base di diversi presupposti che, per alcuni versi, tendono a smentire le argomentazioni a sostegno dell'orientamento prevalente (che vede nell'attribuzione di un semplice valore numerico già ampia specificazione della valutazione): i giudizi di valutazione delle prove concorsuali delle commissioni non sono sottratti all'obbligo di motivazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. Tale disposizione afferma che tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, devono essere motivati con **l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria**.

Da un lato, quindi, l'aver ricompreso espressamente i provvedimenti relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali tra quelli soggetti all'obbligo di motivazione costituisce argomento decisivo a sostegno dell'insufficienza del solo punteggio numerico<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In tal senso T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 31 ottobre 2006, n. 1677, secondo cui "quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica. Ciò appare consona non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato".

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

\*\*\*\*\*

Dall'altro, i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono generalmente motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, in quanto oggetto di una *relatio* da parte dei provvedimenti finali; sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito dei predetti procedimenti. E ciò in palese difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha – per contro – voluto per evitare al riguardo incertezze applicative ed interpretative.

Pertanto, non può ritenersi sufficiente il voto numerico attribuito al candidato, atteso che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo:

**chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo.**

Al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale; conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che, alla valutazione sintetica di semplice "non inidoneità" si accompagnino, quanto meno, ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo. In altre parole, la conoscenza da parte dei candidati degli errori, inesattezze e lacune del proprio elaborato consentirebbe di meglio valutare i termini di un eventuale ricorso giurisdizionale.

L'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, stabilisce che "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". L'obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone – per ineludibile conseguenza – **di motivare il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto.** Diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe irragionevolmente omissivo il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l'effetto di autolimitazione che ne deriva.

Posto ciò si evidenzia la palese discordanza tra la motivazione espressa e il punteggio numerico assegnato alla ricorrente posto che da quest'ultimo non è ravvisabile in alcun modo l'iter logico



# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

\*\*\*\*\*

seguito dalla Commissione per l'attribuzione dello stesso; a ciò si aggiunga che diversamente da quanto contenuto nella motivazione che espressamente riporta *“assenti quelli linguistici”* (mancando il soggetto in questa “frase” si prova a ritenere che si riferisca al criterio di correttezza nell'utilizzo dei linguaggi) si sottolinea che la ricorrente per questo criterio ha ottenuto la massima valutazione su tre dei cinque quesiti svolti. Secondo il Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004 n. 558, *“è comunque illegittimo il giudizio espresso da una Commissione di concorso, la quale, pur avendo prefissato criteri generali e di indirizzo logico-sistematico dell'attività di correzione, ha, poi, espresso la propria valutazione con una motivazione soltanto apparente, non fornendo le coordinate necessarie a correlare, in concreto, il giudizio espresso con il contenuto dell'elaborato del singolo concorrente. Invero, l'onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dalla estensione della formula adoperata (che può essere anche estremamente sintetica), la stessa consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso”*. Nulla di tutto ciò si rinviene nella valutazione operata dalla commissione che, illogicamente ed in palese violazione di legge, ha attribuito una valutazione numerica insufficiente all'elaborato della ricorrente, con una motivazione apodittica e non conforme ai canoni di buona fede e di imparzialità della P.A..

**2) Illogicità manifesta. Eccesso di potere. Violazione dei criteri di correzione, arbitrarietà, contraddittorietà e travisamento dei fatti.**

Così si esprime la Commissione nell'impugnato *Giudizio collegiale* relativo alla ricorrente Prof.ssa Napolano per quanto riguarda la prova scritta del concorso:

*“Non risponde ad un quesito, assenti quelli linguistici, essenziale la conoscenza e la terminologia, in parte completa la pertinenza ai quesiti svolti”*.

Orbene, con il su trascritto giudizio la Commissione è incorsa non solo nelle violazioni di legge ed eccesso di potere di cui sopra ma anche negli altri vizi denunciati con questo motivo di ricorso. E ciò sotto i seguenti diversi profili.

I Commissari valutatori omettono completamente – con ciò incorrendo in ***travisamento ed omessa motivazione, oltre alle violazioni di legge di cui sopra*** - di prendere in esame e valutare correttamente la corrispondenza tra le risposte date ai quesiti formulati e le griglie di valutazione.

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**Prof. Avv. Claudio De Luca**

**Avv. Antonella Tiano**

**Dott.ssa Franceschina Bufano**

\*\*\*\*\*

Altresì, si segnala la mancanza di corrispondenza quindi l'arbitrarietà e la contraddittorietà tra quanto asserito nel giudizio sintetico, rispetto al valore numerico assegnato in sede di valutazione.

Difatti, oltre a non comprendere l'iter logico seguito dalla commissione per l'attribuzione del punteggio numerico, per completezza si rende doveroso specificare alcune manifeste erroneità, travisamenti ed illogicità caratterizzanti il giudizio dei commissari.

In primo luogo, si ribadisce, che l'espressione contenuta del giudizio sintetico "assenti quelli linguistici" oltre a non consentire al candidato di comprendere chiaramente a quale criterio faccia riferimento, risulta oltremodo arbitrario e contraddittorio, oltre che illogico, se, come si prova a ritenere, faccia riferimento al criterio denominato "Correttezza dei linguaggi". Detto criterio conteneva i seguenti descrittori: "*Valutazione del livello di correttezza formale della risposta del candidato al quesito, in termini di chiarezza espositiva, pertinenza terminologica, proprietà lessicale, correttezza sintattica, grammaticale e ortografica*"; e i seguenti indicatori con annesso punteggio numerico: Completa/esaustiva 1,5 punti (punteggio massimo); Essenziale punti 1,00; Parziale punti 0,50; Assente punti 0,00. Ebbene, non vi è chi non veda, che nella Griglia di valutazione, la Prof.ssa Napolano, ha ottenuto su 3 dei 5 quesiti svolti il massimo punteggio; quindi, delle due l'una o vi è completa ed esaustiva Correttezza dei linguaggi (come valutato nella griglia) o sono "assenti (i requisiti) quelli linguistici.

La stessa arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità è rinvenibile per quanto attiene al giudizio sintetico relativo alla "pertinenza" ai quesiti svolti, ritenuta in parte completa. Tale giudizio consegue alla valutazione del primo criterio della griglia denominato "Rispondenza al quesito". Detto criterio conteneva i seguenti descrittori: "*Valutazione del livello di adesione al quesito, del livello di interpretazione e di risposta alla richiesta avanzata al candidato nell'enunciazione del quesito*"; e i seguenti indicatori con annesso punteggio numerico: Completa/esaustiva 1,5 punti (punteggio massimo); Essenziale punti 1,00; Parziale punti 0,50; Assente punti 0,00. Ebbene, non vi è chi non veda, che nella Griglia di valutazione, la Prof.ssa Napolano, ha ottenuto su 3 dei 5 quesiti svolti il massimo punteggio quindi delle due l'una o vi è completa ed esaustiva rispondenza e, quindi, pertinenza al quesito o non vi è.

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Prof. Avv. Claudio De Luca

Avv. Antonella Tiano

Dott.ssa Franceschina Bufano

\*\*\*\*\*

Ed invece, contraddicendo se stessi e disattendendo i criteri da loro medesimi predeterminati, i commissari hanno illegittimamente concluso per un giudizio di non sufficienza della ricorrente.

\* \* \*

Ulteriore vizio inficiante il giudizio della Commissione sull'elaborato del ricorrente è quello di aver disatteso completamente di giudicare, seppure sinteticamente, il criterio valutativo della "*Originalità nella trattazione tematiche oggetto dei quesiti*". E' in questa ultima circostanza che si concretizza il vizio di **arbitrarietà e omessa motivazione**.

Difatti, proprio per i motivi enucleati alla prima censura enunciata nel presente ricorso, si ritiene, che la ricorrente, che ha conseguito in questo criterio valutazioni negative espresse con il punteggio di punti 1 totali sulle 5 delle risposte date, non è stata messa nelle condizioni di conoscere i motivi sottesi a tale attribuzione; di conoscere gli eventuali errori, inesattezze o lacune cui la commissione ritiene sia incorsa la candidata. Mancano quindi quegli ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa<sup>2</sup>.

Da quanto precede consegue la fondatezza di questo motivo di ricorso e l'illegittimità, anche per i profili qui denunciati, degli atti impugnati ed in particolare del giudizio complessivo non sufficiente della Prof.ssa Napolano.

\* \* \*

## ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI MISURE CAUTELARI

Sul *fumus* valga quanto esposto.

Il pregiudizio grave ed irreparabile e l'estrema gravità ed urgenza che giustificano la emissione della "sospensiva" e di tutte le misure cautelari ritenute opportune ed idonee, derivano dalla considerazione che la ricorrente non potrà partecipare nell'imminenza ad una nuova procedura concorsuale, avuto riguardo al cronoprogramma ministeriale.

---

<sup>2</sup> Così Tar Toscana, sez. II, 4 novembre 2005 n. 5557, il quale ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso pubblico (nella specie, per educatore di asilo nido), adottato perché il candidato medesimo è stato ritenuto "non idoneo" in relazione alla prova scritta effettuata, non essendo tale giudizio di "non idoneità" accompagnato da ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo.

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**Prof. Avv. Claudio De Luca**

**Avv. Antonella Tiano**

**Dott.ssa Franceschina Bufano**

\*\*\*\*\*

Sussistono quindi giusti motivi per concedere l'invocata domanda cautelare, che potrebbe consistere o nella diretta ammissione con riserva alle prove orali ovvero nell'ordine rivolto all'USR per la Calabria di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati della ricorrente, sia pure in composizione diversa rispetto alla commissione che ha emesso il giudizio impugnato.

Riguardo al *periculum* è appena il caso di evidenziare che in assenza di un provvedimento cautelare, la futura decisione di merito sarebbe *inutiliter data* in quanto potrebbe intervenire solo dopo l'assegnazione dei posti messi a bando con irreparabile pregiudizio per la ricorrente.

Il documento sofferto per effetto dell'impugnata esclusione e, d'altra parte, relativo anche al ritardo dell'ingresso della ricorrente nella vita lavorativa.

## PQM

Si chiede che l'adito TAR, *contrariis reiectis*, annulli, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione, e, nel merito, accolga il presente ricorso.

Produzione come da indice.

Si dichiara che il valore della seguente procedura è indeterminabile e che vi è esenzione dal pagamento del contributo unificato per mancato raggiungimento dei limiti reddituali.

Cosenza, Catanzaro, 11/10/2016.

Avv. Claudio DE LUCA"

## 7.b) Elenco nominativo dei controinteressati

1. Giunta Valeria
2. Pennestrì Deborah
3. Petruzza Nicoletta
4. Chindemi Valeria
5. Postorino Valentina
6. Bigaran Margherita
7. Corrado Mariacarmosina
8. Criscuolo Francesco

# STUDIO LEGALE DE LUCA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

**Prof. Avv. Claudio De Luca**

**Avv. Antonella Tiano**

**Dott.ssa Franceschina Bufano**

\*\*\*\*\*

9. Carrozza Anna Maria

10. Merante Desiré

11. Martire Gabriella

12. Gimigliano Stefano

13. Ricchetti Davide

14. Malara Maria

15. Pitt Anna

16. Nucera Domenica

17. Crucitti Annalisa Maria

18. Gabriele Leonardo

19. Ientile Emanuela Maria Teresa

20. Matera Teresa

21. Crisafi Davide

**La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n.42/2017 emessa dalla II Sezione del T.A.R. Calabria – sede di Catanzaro in data 10.01.2017 e pubblicata in data 12.01.2017**

**Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria- Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi"**

**Cosenza lì 03.02.2017**

**Avv. Claudio De Luca**